

PO FSE Basilicata 2014 / 2020

ASSE I - Mantenere e creare occupazione

**Priorità d'investimento 8i**

**Obiettivo specifico 8.5**

**Azione 8.5.5**

## AVVISO PUBBLICO

**“Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà”**

**Percorsi di orientamento e tirocini di inserimento/reinserimento**

**rivolti a persone disoccupate**

## INDICE

Premessa.....	3
Art. 1 – Oggetto e Finalità.....	4
Art. 2 – Destinatari e requisiti .....	4
Art. 3 – Risorse e percorsi finanziati.....	5
Art. 4 – Modalità di attuazione .....	6
Art. 5 – Le azioni di orientamento .....	6
Art. 6 – Disciplina dei tirocini .....	7
6.1 - Convenzione.....	7
6.2- Progetto Formativo.....	8
6.3 - Durata del tirocinio.....	8
6.4 - Interruzione .....	8
6.5 - Sospensione .....	9
6.6 - Indennità mensile del tirocinante.....	10
Art. 7- Obblighi del soggetto ospitante .....	10
Art. 8 - Obblighi del soggetto promotore.....	12
Art. 9 - Obblighi del tirocinante .....	13
Art. 10 - Modalità e termini di presentazione delle candidature.....	13
Art.11 - Valutazione di ammissibilità e graduatoria .....	14
11.1 - Criteri di valutazione .....	15
11.2. Formazione della graduatoria.....	16
Art. 12 – Monitoraggio e Controllo.....	16
Art. 13 - Trattamento dati personali.....	17
Art. 14 - Responsabile unico del procedimento, accesso agli atti e contatti .....	17
14.1 - Informazioni e contatti .....	17
Art. 15 - Riferimenti normativi .....	18

## Premessa

Il decreto interministeriale del 1° agosto 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha definito i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente con riferimento a periodi concessi con accordi stipulati dal giorno della data di pubblicazione dello stesso decreto (4 agosto 2014), in sede locale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione e in sede governativa per le imprese pluriregionali.

A seguito dalla riforma degli ammortizzatori sociali, un consistente bacino di lavoratori interessati da licenziamenti collettivi cessato dal trattamento di mobilità ordinaria non ha avuto accesso alla mobilità in deroga.

Il progetto "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà", presentato al Tavolo di coordinamento della regione Basilicata sugli ammortizzatori sociali del 23 dicembre 2018, prevede interventi di outplacement e di tirocini a favore di disoccupati di lunga durata o a rischio disoccupazione di lunga durata intercettando prioritariamente proprio i lavoratori fuoriusciti dalla mobilità ordinaria nel 2015 e nel 2016 che successivamente non hanno fruito degli ammortizzatori sociali in deroga.

In data 2 dicembre 2020, la Regione ha condiviso con il Tavolo tematico "Asse I - Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori" (costituito nell'ambito del partenariato economico sociale del PO FSE 2014/2020) la suddetta proposta di misure specifiche di politica attiva per il target individuato e, specificatamente, di servizi di accoglienza e orientamento che individuano il momento di ingresso in percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento quale strumento atto a permettere ai destinatari di conoscere e di sperimentare in modo concreto una nuova realtà lavorativa, attraverso l'esperienza pratica.

Lo scopo è favorire l'inclusione lavorativa ed elevare il livello di occupabilità di persone disoccupate e, prioritariamente, di lavoratori interessati da licenziamenti collettivi ed esclusi dai trattamenti previdenziali, contrastandone la disoccupazione di lunga durata attraverso il loro impiego temporaneo e straordinario in percorsi di politiche attive e così ridurre i tempi di inattività durante la permanenza nello stato di disoccupazione assicurando loro, nel contempo, una misura di integrazione al reddito.

La realizzazione dei predetti interventi viene affidata all'Agenzia per il lavoro ARLAB che opera quale ente regionale strumentale nella gestione dei Centri e Servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nel quadro dell'organizzazione definita dalla regione Basilicata, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive."

## Art. 1 - Oggetto e Finalità

La Regione con la deliberazione di giunta n.94/2021, nell'ambito del Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020, Asse 1 - Creare e mantenere l'occupazione, ha approvato la proposta progettuale "Occupazione a sostegno di soggetti in difficoltà" proposta da ARLAB e condivisa al Tavolo di coordinamento sugli ammortizzatori sociali e al Tavolo tematico del partenariato economico e sociale.

La proposta progettuale, oggetto del presente Avviso, nel rispetto dell'art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013, persegue il principio di promozione della pari opportunità e non discriminazione e si attua in coerenza con le priorità e gli orientamenti di carattere generale del PO FSE 2014-2020 della regione Basilicata, al fine di favorire la coesione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Gli interventi di politica attiva finanziati sono rivolti a persone disoccupate con priorità per i fuoriusciti dalla platea della mobilità ordinaria nel 2015 e nel 2016 che, a causa del riordino della normativa in materia, non hanno avuto accesso alla mobilità in deroga. Le attività proposte riguardano un insieme articolato e coerente di azioni finalizzate alla riqualificazione dei lavoratori disoccupati di lunga durata o a rischio di disoccupazione di lunga durata, in funzione dei cambiamenti occupazionali che si sono verificati. In particolare, sono previste attività di orientamento e tirocini di inserimento/reinserimento per migliorare le condizioni di occupabilità dei destinatari offrendo l'opportunità di capitalizzare le esperienze acquisite nel corso della loro esperienza formativa e/o lavorativa e di acquisire attraverso i percorsi di tirocinio, promossi anche in contesti diversi da quelli di provenienza, nuove conoscenze e competenze.

Nello specifico, i destinatari potranno:

- acquisire strumenti di sostegno orientati al potenziamento dell'autonomia personale e ad un ulteriore sviluppo delle competenze e dei saperi;
- applicare praticamente le conoscenze maturate durante le esperienze formative e/o professionali;
- apprendere metodi di lavoro aumentando i possibili sbocchi professionali;
- familiarizzare con le strutture e i processi organizzativi dei soggetti ospitanti;
- migliorare il proprio grado di integrazione sociale con il riconoscimento del loro ruolo da parte di cittadini e istituzioni.

## Art. 2 - Destinatari e requisiti

I destinatari del presente Avviso sono 310 lavoratori disoccupati di lunga durata, con priorità per i lavoratori fuoriusciti dalla mobilità ordinaria nel 2015 che non hanno avuto accesso alla mobilità in deroga nell'anno 2016 e per i lavoratori che hanno beneficiato della mobilità in deroga nell'anno 2016, ma che non hanno avuto accesso alla proroga nel 2017.

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

Può aderire chi alla data di scadenza del presente Avviso è in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente in uno dei comuni della regione Basilicata;
- avere un'età non inferiore ai 18 anni;
- essere disoccupato da più di 12 mesi o disoccupato anche da meno di 12 mesi se rinveniente dalla platea dei lavoratori in mobilità nell'anno 2016 o 2017 e che successivamente non hanno fruito della mobilità in deroga;
- non essere titolare di altre misure di politica attiva cofinanziate o finanziate da fondi pubblici, ad eccezione dei casi di cumulo espressamente ammessi dalla normativa vigente;
- non essere titolare di un trattamento previdenziale di sostegno al reddito (NASpI, DIS-COL, ect) o di pensione.

I requisiti di accesso devono essere mantenuti per tutta la durata del percorso. La perdita di uno o più dei requisiti comporta la decadenza dal beneficio.

Lo stato di disoccupazione è comprovato dall'iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 15-quater del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26) e dell'articolo 19 del d. lgs. 14/09/2015 n.150, come chiarito dalla circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019.

### **Art. 3 – Risorse e percorsi finanziati**

Per l'attuazione del presente Avviso, la Regione Basilicata ha reso disponibile la dotazione finanziaria di 1.739.85 euro, di cui 1.448.003 euro a copertura delle spese afferenti alle indennità riconosciute ai destinatari/tirocinanti e 291.848 euro per le spese relative ai rimborsi dovuti ai soggetti ospitanti. Il predetto stanziamento è reso disponibile sul PO FSE 2014/2020:

**Asse 1. Creare e mantenere l'occupazione**

**Priorità d'investimento 8i - Obiettivo Specifico 8.5 - Azione 8.5.5**

Le attività finanziate si articolano in due tipologie:

- A) Attività di orientamento: riguarda le azioni finalizzate a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse, per definire interventi individuali di nuova occupazione o ruolo professionale, recuperare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità, ricostruire la propria storia personale e professionale, acquisire conoscenze sul mercato del lavoro e su strumenti di autopromozione.
- B) Attività di tirocinio extracurricolare: l'esperienza prevista ordinariamente in realtà lavorative private rappresenta una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro, per favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio può essere eccezionalmente ospitato da pubbliche amministrazioni o loro società partecipate o consorzi, laddove se ne ravvisi la necessità e, comunque, previa approvazione della Regione.

## Art. 4 – Modalità di attuazione

A seguito della definizione della graduatoria dei destinatari formata ai sensi dell'art. 11, la procedura da attuare è la seguente:

- A) invio dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ai colloqui di orientamento di base e specialistico descritti al successivo art. 5. Se dai colloqui:
- rilevi la sola necessità di inserimento o reinserimento lavorativo, si procede all'incrocio per attivare il tirocinio in una delle aziende private selezionate da ARLAB, in esito a specifica manifestazione di interesse. L'incrocio considera il settore di attività in cui opera l'azienda e le qualifiche professionali che impiega, in funzione del profilo professionale e degli obiettivi formativi del tirocinio, nonché del luogo dove ha sede l'azienda rispetto alla disponibilità espressa dal candidato tirocinante in merito alla mobilità geografica;
  - rilevino bisogni complessi, si effettua la presa in carico specialistica. Si procede all'incrocio domanda/offerta di tirocinio e, se non è possibile la collocazione nel privato, ARLAB inoltra richiesta motivata di autorizzazione al competente Ufficio regionale di attivare il tirocinio in una pubblica amministrazione o sua società partecipata o consorzio;
- B) attivazione del tirocinio di inserimento/reinserimento nella sede di un soggetto ospitante localizzata nella regione Basilicata. L'avvio del tirocinio si articola nelle fasi amministrative della stesura della convenzione e del progetto formativo, nella loro sottoscrizione e nella definizione delle modalità di accompagnamento. Il tirocinio, in nessun caso, può essere avviato in data antecedente a quella di stipula della convenzione. L'avvio del tirocinio deve essere comunicato tramite UNILAV dal soggetto ospitante su cui gravano anche gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la sorveglianza sanitaria, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la responsabilità civile verso terzi, i cui rispettivi costi sono rimborsati dall'Agenzia ARLAB.

## Art. 5 – Le azioni di orientamento

Le attività di orientamento sono finalizzate alla presa in carico e accompagnamento della persona, a partire dalla prima accoglienza, all'erogazione di informazioni di primo livello, fino al bilancio di competenze. L'obiettivo è quello di pervenire a soluzioni durature di piena autonomia, attraverso l'acquisizione degli strumenti necessari alla conoscenza delle proprie attitudini e competenze e alla ricerca attiva del lavoro, inclusa la partecipazione ai tirocini descritti al successivo articolo 6.

Si articola nelle seguenti tipologie:

- A1) colloquio di informazione e accoglienza erogabile in forma individuale o individualizzata (max 5 destinatari) e comprende: informazioni sul progetto, orientamento di base per la prima rilevazione dei fabbisogni e per strutturare in forma personalizzata le azioni dell'intervento stesso. La durata varia dalle 4 alle 8 ore sulla base del profilo dell'utente;

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

A2) orientamento specialistico erogabile in forma individuale o individualizzata (max 5 destinatari) che comprende: analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale; empowerment e supporto individuale e analisi dei fabbisogni rilevati (sociali, formativi, lavorativi). La durata varia dalle 8 alle 24 ore, sulla base del profilo dell'utente.

Alla conclusione del percorso della durata complessiva massima di 32 ore, previa verifica dei registri di presenza, i destinatari ricevono da ARLAB per le ore effettivamente frequentate un'indennità di partecipazione pari ad euro 6,50 all'ora.

### **Art. 6 - Disciplina dei tirocini**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, né concorre a determinare la copertura della quota di riserva delle categorie protette, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/99. Rappresenta una esperienza pratica di formazione all'interno di contesti lavorativi finalizzata all'acquisizione di competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

Per attivare un tirocinio, occorre la collaborazione di tre soggetti: soggetto promotore, soggetto ospitante e il tirocinante. Ai sensi del presente Avviso, soggetto promotore è l'Agenzia regionale di Basilicata per il lavoro e l'apprendimento (ARLAB) cui è affidato il compito di attivare, gestire e monitorare i tirocini.

Per quanto non previsto nel presente Avviso, i tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento sono disciplinati dalla Deliberazione della giunta regionale 24 ottobre 2017, n. 1130 che recepisce le Linee Guida in materia approvate con l'Accordo del 25 maggio 2017 della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

### **6.1 - Convenzione**

La Convenzione rappresenta il documento che disciplina, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, il rapporto tra soggetto ospitante e soggetto promotore ARLAB (anche per il tramite dei CPI) e può riguardare più tirocini.

Precisamente, la convenzione contiene:

- i riferimenti dei due contraenti;
- la dichiarazione di responsabilità di essere in regola con quanto previsto dalla normativa per ospitare un tirocinio;
- l'oggetto, la finalità, la decorrenza e la durata del tirocinio;
- i diritti e gli obblighi reciproci;
- la modalità di attivazione e corresponsione della indennità mensile di tirocinio;
- la modalità di valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- i rimborsi dovuti al soggetto ospitante e le modalità di rendicontazione<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Nella convenzione sono stabilite le modalità di rimborso a costo reale delle assicurazioni, di altre spese ammesse e dell'attività di tutoraggio svolta dal personale aziendale riconosciute in base al costo orario.



**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

La stipula della convenzione dovrà avvenire prima dell'avvio di ogni attività, pena il mancato riconoscimento dei rimborsi e delle indennità previste. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinio (progetto formativo individuale).

## **6.2- Progetto Formativo**

Il Progetto Formativo Individuale (PFI) è il documento identificativo del tirocinio e contiene tutte le informazioni relative a: dati anagrafici dei soggetti interessati; accordi orari; indennità; estremi della polizza di responsabilità civile e della copertura assicurativa INAIL per gli infortuni; obiettivi formativi e modalità di svolgimento per il loro raggiungimento. Viene elaborato dal soggetto ospitante, in collaborazione con il soggetto promotore ARLAB/CPI in funzione dei bisogni del tirocinante e delle sue attitudini. Indica puntualmente le mansioni e le competenze che dovranno essere acquisite e trasmesse durante il percorso in conformità al Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) e le attività da svolgere (Aree di Attività "ADA") individuate nell'ambito della classificazione dei settori economico professionali che delineranno ulteriormente gli obiettivi del percorso.

Nel caso in cui lo stato di emergenza sanitaria da COVID19 non consenta la frequenza in presenza, il PFI specifica anche termini e modalità dell'eventuale svolgimento del percorso formativo a distanza, ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio.

Il Progetto formativo deve essere sottoscritto dalle tre parti interessate: soggetto promotore ARLAB, soggetto ospitante e tirocinante.

## **6.3 - Durata del tirocinio**

Il percorso di tirocinio ha una durata di sei mesi e si svolge con la tempistica indicata nella convenzione e nel progetto formativo. In particolare:

- inizia il 1° giorno di calendario del mese successivo a quello di approvazione e, comunque, non prima della stipula della convenzione;
- termina l'ultimo giorno del 6° mese, salvo eventuali sospensioni che comportino lo slittamento del termine finale inizialmente previsto. In questo caso l'evento sospensione è gestito come proroga, ai fini delle CO;
- il monte ore mensile è di 120 ore che non deve comunque superare l'orario previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante;
- il monte ore giornaliero massimo è di 8 ore.

## **6.4 - Interruzione**

Il soggetto ospitante può presentare motivata comunicazione scritta di interruzione anticipata tramite PEC al soggetto promotore ARLAB e al tirocinante.

È vietata l'interruzione del tirocinio nei casi di sospensione dovuta all'assenza giustificata del tirocinante.

Il tirocinio può essere altresì interrotto d'ufficio dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte di uno dei soggetti coinvolti, come nei casi sottoelencati a titolo esemplificativo:



Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"

- perdita requisiti soggettivi o oggettivi del soggetto ospitante;
- perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi del tirocinante;
- mancato rispetto del PFI e/o della convenzione;
- rinuncia espressa e motivata del tirocinante.

L'interruzione del tirocinio comporta, in ogni caso, la decadenza dall'erogazione dell'indennità/contributo economico a decorrere dalla data di interruzione.

Nei casi di interruzione anticipata non determinata da rinuncia dell'ospitante, il tirocinante può essere sostituito entro i primi due mesi dall'avvio del tirocinio e comunque non oltre quindici giorni dalla data di cessazione, per una sola sostituzione rispetto ad ogni tirocinio attivato. Il sostituto potrà svolgere il tirocinio per il periodo non svolto dal primo.

### 6.5 - Sospensione

Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio nei casi di maternità, infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali i periodi che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può essere sospeso, una sola volta, anche in caso di periodi ordinari di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

Tra le ipotesi di sospensione rientra quella determinata dall'esigenza di contenere l'epidemia da COVID19 riconducibile a causa di forza maggiore o alla chiusura aziendale, ove ricorra. In alternativa, se il soggetto ospitante prosegua la propria attività aziendale e comunque se è coerente con l'attività formativa prevista nel progetto individuale, il tirocinio può essere autorizzato da ARLAB su richiesta del soggetto ospitante in modalità a distanza. In tal caso, il soggetto ospitante provvederà a fornire allo stesso tirocinante le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail, assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza (facendo riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo smart working e, in particolare, alle disposizioni in materia di sicurezza). Questa eventuale nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo individuale.

Altri casi di assenza, direttamente o indirettamente legati all'emergenza sanitaria, sono gestiti, nell'ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto per i periodi di assenza causati da malattia lunga.

Nei casi in cui si verifichi, la sospensione dovrà essere motivata e formulata a firma congiunta del tirocinante e del soggetto ospitante e trasmessa con PEC ad ARLAB.

In caso di sospensione, il soggetto ospitante proroga il tirocinio per un periodo equivalente a quello intercorso tra la data di effettiva sospensione e la data originariamente prevista di conclusione del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo delle indennità mensili e della durata complessiva del tirocinio che deve essere di 6 mesi effettivi (non considerando il periodo di sospensione).

## 6.6 - Indennità mensile del tirocinante

Il tirocinio non è un rapporto di lavoro e non prevede, quindi, alcuna forma di retribuzione, ma un'indennità di partecipazione. Ad ogni tirocinante selezionato in esito al presene A.P. è riconosciuta un'indennità mensile lorda di 678,00 euro, a fronte di una frequenza prevista di 120 ore al mese. L'indennità è erogata direttamente dall'ARLAB, posticipatamente rispetto al mese di riferimento e a seguito del perfezionamento da parte del soggetto ospitante e del tirocinante di tutti gli adempimenti previsti e previa verifica delle presenze registrate dal soggetto ospitante.

L'indennità è erogata per intero nel caso di una partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore previste su base mensile. Qualora il tirocinante non raggiunga il limite minimo di presenze mensili del 70% delle ore riportate in convenzione, l'indennità mensile di partecipazione è riparametrata rispetto alle ore di effettiva presenza.

Nell'ipotesi di sospensione (cfr. paragrafo 6.5), l'indennità di tirocinio è dovuta per intero se il tirocinante raggiunga il 70% delle ore nel mese di riferimento; se nel periodo di sospensione non sia raggiunto il 70% su base mensile delle ore valide, è sospesa anche l'indennità.

L'erogazione dell'indennità avviene mediante bonifico bancario/postale a seguito della comunicazione mensile delle presenze effettuata dal soggetto ospitante. Il tirocinante dovrà indicare l'IBAN collegato al conto corrente bancario/postale a lui intestato/cointestato sul quale ricevere l'accreditamento dell'indennità mensili. Dal punto di vista fiscale, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato ai redditi da lavoro dipendente (cfr. art. 50, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 917/1986 TUIR).

Il soggetto ospitante è tenuto a registrare le presenze mensili entro il quinto giorno di calendario del mese successivo a quello di riferimento, al fine di garantire la puntuale erogazione dell'indennità da parte dell'ARLAB.

La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 comma 15-quater del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26) e dell'articolo 19 del d.lgs. 150/2015 del 14/09/2015.

## Art. 7- Obblighi del soggetto ospitante

Al fine del corretto svolgimento delle azioni disciplinate dal presente Avviso, sono identificati i seguenti obblighi del soggetto ospitante:

- stipulare la convenzione e definire il progetto formativo, in collaborazione con ARLAB;
- effettuare le Comunicazioni Obbligatorie (CO), sia all'attivazione del tirocinio, sia in caso di cessazione anticipata;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Il tutor è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante nel

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

luogo di lavoro, per tutto il periodo previsto dal piano formativo individuale e può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.;

- assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, rientranti nel PFI;
- compilare regolarmente, anche per il tramite del tutor interno indicato nel progetto, le presenze giornaliere nel registro;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta;
- mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti idonei e quanto altro sia necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio assegnate;
- garantire le tutele previste dal d. lgs. 81/2008, ovvero fornire al tirocinante nella fase di avvio e durante lo svolgimento del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d. lgs. n. 81/2008 e, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- rispettare le indicazioni tecniche e operative definite dei Protocolli in uso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro;
- non sostituire il tirocinante a personale assente per maternità o ferie o il lavoratore con contratto a termine nei periodi di picco delle attività;
- non far svolgere ai tirocinanti attività in autonomia o di responsabilità: al tirocinante non possono essere imputate responsabilità proprie del soggetto ospitante e dei suoi operatori o dipendenti, né gli può essere affidata la gestione di reparti, unità aziendali o coordinamento di aree, personale o servizi;
- in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento agli istituti assicurativi e ad ARLAB nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio;
- conservare la documentazione giustificativa delle attività realizzate e delle relative spese in originale e secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 1303/2013, rendendola immediatamente disponibile per le verifiche delle Autorità competenti e comunque su richiesta di ARLAB per le attività di gestione, verifica e rendicontazione;

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

- operare per la realizzazione degli obiettivi progettuali condivisi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di gestione, rendicontazione e ammissibilità delle spese sostenute dal FSE;
- utilizzare il logo identificativo del progetto di implementazione reso disponibile da ARLAB per ogni dichiarazione, attestazione o operazione di comunicazione esterna inerente alle attività, al fine di dare il dovuto risalto alla relativa fonte di finanziamento europea.

A conclusione o interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante deve osservare i seguenti adempimenti finali obbligatori a suo carico:

- compilare la Relazione Finale;
- redigere l'Attestazione finale di tirocinio, d'intesa con ARLAB.

### **Art. 8 - Obblighi del soggetto promotore**

L'Agenzia ARLAB, in qualità di soggetto promotore dei tirocini, assume le funzioni di direzione e coordinamento operativo della attività progettuali e la responsabilità della gestione amministrativa.

L'Agenzia è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, delle dichiarazioni rese.

In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- predisporre la convenzione in collaborazione con il soggetto ospitante;
- provvedere alla predisposizione del progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante, nonché alla stesura e al rilascio dell'Attestazione finale;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso azioni di presidio e monitoraggio;
- fornire tutoraggio al destinatario durante tutta la durata del percorso individuato;
- pagare l'indennità mensile di tirocinio nei modi e termini previsti;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi del progetto formativo e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo;
- consentire i controlli agli organi ed autorità competenti di verificare la corrispondenza dell'attività dichiarata con quanto realizzato;
- attenersi al corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione e alle indicazioni avviare e concludere le attività nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso.

## Art. 9 - Obblighi del tirocinante

L'impegno dei tirocinanti è pari a 120 ore mensili e deve essere articolato sulla base dell'orario di lavoro vigente nella struttura ospitante. La durata del tirocinio e l'articolazione oraria devono essere indicate nel progetto formativo individuale e definite in coerenza con le competenze professionali e gli obiettivi del percorso.

Il tirocinante è tenuto a:

- sottoscrivere il progetto formativo individuale di tirocinio (PFI);
- indicare al soggetto promotore ARLAB il codice IBAN che sarà utilizzato per l'erogazione dell'indennità;
- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le regole relative all'orario di svolgimento del tirocinio di cui al progetto approvato;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor tecnico;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza, sia durante, sia dopo lo svolgimento del tirocinio sui processi produttivi, o altre notizie relative al soggetto ospitante di cui il tirocinante venga a conoscenza;
- consegnare al soggetto ospitante i documenti relativi a eventuali assenze giustificate;
- assicurare la propria collaborazione al tutor designato dal soggetto promotore per le attività di orientamento, tutoraggio, e monitoraggio;
- avvisare tempestivamente il soggetto ospitante di qualsiasi infortunio, incidente o sinistro che si verifichi durante lo svolgimento del tirocinio;
- comunicare tempestivamente per iscritto al soggetto ospitante e al soggetto promotore l'eventuale volontà di interrompere il tirocinio.

La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio comporta l'esclusione dal percorso e il conseguente scorrimento della graduatoria per l'assegnazione del beneficio.

## Art. 10 - Modalità e termini di presentazione delle candidature

Le persone in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione di cui all'art. 2 possono candidarsi compilando e sottoscrivendo la domanda di partecipazione redatta nella forma dell'autocertificazione, in conformità al modello allegato al presente Avviso.

La domanda di candidatura deve:

- contenere tutte le informazioni e attestazioni obbligatorie previste;
- essere sottoscritta dal candidato con firma autografa leggibile o firma digitale;
- essere corredata dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del candidato;
- essere corredata da attestazione ISEE dei redditi del nucleo familiare ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 relativa all'anno 2020.

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo fisico:

**ARLAB Largo Azzarà n. 1 85100 Potenza**

oppure

- per posta elettronica certificata (PEC): alla casella:

[protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it](mailto:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it)

nell'oggetto della PEC o sulla busta, se la domanda è inviata tramite raccomandata A.R., deve essere indicato "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine stabilito, o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate e/o incomplete/non conformi alle disposizioni del presente Avviso e/o non sottoscritte e/o non corredate dai documenti richiesti in allegato. Per la data e l'orario di arrivo dell'istanza di partecipazione, fa fede il timbro postale o la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, così come rilasciata dal gestore del servizio.

L'Agenzia ARLAB non risponde della mancata consegna a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. In particolare nel caso della PEC non risponde del mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione dell'indirizzo PEC.

Rigetterà come inammissibili le domande pervenute oltre il termine perentorio di adesione all'A.P., nonché le istanze che, pur pervenute entro il suddetto termine, non siano sottoscritte e/o incomplete nei contenuti e/o nella documentazione a corredo (attestazione ISEE e documento di identità in corso di validità).

### **Art.11 - Valutazione di ammissibilità e graduatoria**

Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, l'Area Funzionale 3 dell'Agenzia ARLAB procede a verificare l'ammissibilità delle candidature.

La verifica dell'ammissibilità è finalizzata ad accertare la completezza e la regolarità dell'adesione e della documentazione a corredo, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione previsti. La domanda di candidatura è ritenuta ammissibile se è:

- a) presentata da soggetto in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 dell'A.P.;
- b) presentata secondo le modalità ed i termini previsti dall' articolo 10 dell'A.P.;
- c) completa in tutte le parti e corredate dall'attestazione ISEE e dal documento di identità, come richiesto dall' articolo 10 dell'A.P.

Le domande di partecipazione ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione della U.O. individuata dal dirigente, assumendo i criteri e i punteggi indicati al successivo paragrafo 11.1, con esclusivo riferimento a quanto autocertificato nelle domande stesse. Si precisa che qualora in una fase di controllo successiva si



**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

accerti che l'allegato alla domanda è un documento diverso dall'Attestazione ISEE 2020, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, si procederà all'esclusione della domanda e dalla procedura.

### 11.1 - Criteri di valutazione

I criteri di valutazione per la formazione della graduatoria sono:

- a) anzianità nello stato di disoccupazione;
- b) età anagrafica;
- c) valore ISEE;
- d) precedenza a favore dei lavoratori in stato di disoccupazione rinvenienti da trattamenti di mobilità ordinaria nel 2015 e nel 2016 che successivamente non hanno avuto accesso alla mobilità in deroga. Ai lavoratori che si trovano in questa condizione è attribuito un punteggio aggiuntivo di 30 punti.

Per ognuno dei criteri individuati sono attribuiti i seguenti punteggi:

**a) Anzianità di disoccupazione:**

un punto per ogni mese di disoccupazione, fino alla concorrenza massima di 36 punti

**b) Età anagrafica**

Età in anni	Punti
oltre 50	10
da 40 a 49	5
da 30 a 39	3
Fino a 29	0

**c) Valore ISEE**

Valore attestazione ISEE 2020	Punti
€ 0	10
da € 0,01 a € 2.000,00	8
da € 2.000,01 a € 5.000,00	6
€ 5.000,01 a € 8.000,00	4
da € 8.000,01	0



Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"

**d) Attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti** ai lavoratori, aventi diritto di precedenza, cessati dalla mobilità ordinaria nel 2015 o nel 2016 che non hanno avuto accesso al trattamento di mobilità in deroga, rispettivamente nell'anno 2016 o nel 2017.

Al fine dell'attribuzione del punteggio:

- in relazione al criterio dell'anzianità di disoccupazione, si precisa che la sua durata si calcola in giorni, a decorrere da quello di rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità, fino al giorno antecedente a quello della revoca. Per ogni mese intero (30 giorni) è attribuito un punto. Non sono computate le frazioni di mesi;
- in relazione al criterio dell'anzianità anagrafica, si precisa che il calcolo è operato in anni considerando l'ultimo compleanno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico. Non sono computate le frazioni di mesi e/o di anni.
- in relazione al punteggio aggiuntivo a favore dei candidati cessati dalla mobilità ordinaria nel 2015 o nel 2016 che non ha avuto accesso al trattamento di mobilità in deroga, rispettivamente nel 2016 e nel 2017, i candidati autocertificano la condizione di essere cessati dalla mobilità ordinaria nel 2015 o nel 2016 e di non aver avuto accesso al trattamento di mobilità in deroga, rispettivamente nel 2016 e nel 2017.

A parità di punteggio, prevale l'anzianità di iscrizione nello stato di disoccupazione (anno, mese e giorno) e, in caso di ulteriore parità (stesso giorno di iscrizione), la maggiore età anagrafica.

## 11.2. Formazione della graduatoria

Espletata la fase di valutazione, l'Agenzia forma la graduatoria degli ammessi in base alla somma dei punteggi riportati da ciascun candidato e redige l'elenco dei candidati esclusi indicando per ciascuno la motivazione di esclusione.

La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi, approvati con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARLAB con valore di notifica a tutti gli interessati.

Avverso la graduatoria, si può proporre istanza motivata di riesame al dirigente pro-tempore nei dieci giorni successivi alla sua pubblicazione.

## Art. 12 - Monitoraggio e Controllo

L'Agenzia ARLAB fornisce, secondo i modi e i tempi stabiliti, le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico e delle attività di valutazione, di cui alle presenti disposizioni e ai Regolamenti Comunitari in vigore. Provvede all'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio quali-quantitativo richiesto, secondo le scadenze e le modalità comunicate di volta in volta, nei termini e modi stabiliti dalla Regione e dalle altre competenti autorità.

Le convenzioni e i progetti di tirocinio contengono tutti i dati necessari alla verifica e al monitoraggio dei percorsi. Inoltre, il soggetto ospitante e il tirocinante si obbligano a collaborare con il tutor designato dal soggetto promotore per le attività di orientamento, tutoraggio e monitoraggio.

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

L'Agenzia ARLAB effettua, nel rispetto della vigente normativa, controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda di candidatura. Ferme le conseguenze penali previste in caso di produzione di documenti falsi e/o dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire le eventuali somme indebitamente percepite.

### **Art. 13 - Trattamento dati personali**

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto e per tutte le conseguenti attività. Il trattamento avviene nel rispetto del *General Data Protection Regulation* (GDPR), il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679 che abroga la Direttiva n.95/46/CE e che ha comportato modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) disposte dal d.lgs. n. 101/2028.

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità di formazione della graduatoria e gestione della selezione e dell'incrocio. Per coloro che svolgeranno le attività di orientamento e il tirocinio, il trattamento dei dati proseguirà per il loro periodo di svolgimento, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione, di selezione e partecipazione al progetto. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti o mancata sottoscrizione alla dichiarazione di consenso al trattamento, ARLAB dispone l'esclusione dalla selezione.

Si rinvia all' informativa unita in allegato al presente Avviso

### **Art. 14 - Responsabile unico del procedimento, accesso agli atti e contatti**

Responsabile Unico del Procedimento è: [annamariafiore@lab.regione.basilicata.it](mailto:annamariafiore@lab.regione.basilicata.it)

Il diritto di accesso agli atti relativi al presente Avviso dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporto digitale, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da ARLAB.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Agenzia nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

#### **14.1 - Informazioni e contatti**

Le richieste di chiarimenti relative al presente Avviso possono essere inviate a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all' indirizzo di posta elettronica: [annamariafiore@lab.regione.basilicata.it](mailto:annamariafiore@lab.regione.basilicata.it)

Le risposte sono pubblicate sul sito istituzionale di ARLAB, nella forma di FAQ.

Per informazioni generali sulle modalità di adesione al programma è possibile rivolgersi ai Centri per l'Impiego i cui indirizzi mail sono disponibili sul sito istituzionale di ARLAB dove sono anche indicate le sedi e i relativi orari di apertura.

## **Art. 15 - Riferimenti normativi**

### **Normativa dell'Unione Europea**

- Regolamento (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006", ed in particolare l'allegato I relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020;
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006;
- Regolamento (UE-EURATOM) n.1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n.215/2014 di esecuzione della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n.240/2014 della Commissione che reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n.288/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea e ss.mm.ii.;

- Decisione della Commissione Europea 17 dicembre 2014 C(2014)9882 che approva il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - CCI 2014IT05SFOP016;
- Accordo di partenariato 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione 29 ottobre 2014 C(2014)8021;
- Decisione della Commissione Europea 20 luglio 2015 C(2015)5085/F1 che ha approvato il Programma Operativo "POR Basilicata FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
- Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, recante disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, in merito a determinate disposizioni in materia di aiuti di stato, (UE) n.1304/2013, (UE) n.309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, la decisione n.541/2014/UE, abrogante del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

**Normativa nazionale e regionale**

- Legge 16 aprile 1987, n. 183, "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- Decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);

- Legge 13 Agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, "Riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";



**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" istitutivo, all'art.4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- Accordo adottato in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92" del 25 maggio 2017;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4 che, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del d.lgs. 150/2015, approva le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive e definito i livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, "Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)";
- Legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella Vita Attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)";
- Legge regionale 30 gennaio 2017, n. 4, "Norme in materia di accreditamento ai Servizi per il Lavoro";
- Deliberazione di giunta regionale 8 agosto 2014, n.1019 "Legge regionale n. 33/2003 - Riordino del Sistema Formativo Integrato - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta Formativa ad accesso individuale";
- Deliberazione di giunta regionale 20 gennaio 2015, n.71 di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2014) 9882 finale di adozione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, come

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

proposto alla CE con D.G.R. n.926/2014 e modificato dall'ADG PO FSE Basilicata 2014 -2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione, art.29 del Reg. UE 1304/2013;

- Deliberazione di giunta regionale 3 settembre 2015, n.1132 che prende atto del documento concernente "I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- Deliberazione di giunta regionale 10 luglio 2018, n. 643 "Atto di indirizzo in materia di Politiche Attive del Lavoro";
- Deliberazione di giunta regionale 6 novembre 2019, n. 809, "Integrazione e modifiche all'atto di indirizzo in materia di politiche attive del lavoro approvato con D.G.R. n. 643/2018";
- Deliberazione di giunta regionale 29 giugno 2016, n. 744 "D.l.gs. 16 gennaio 2013, n.13, Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015 e l.r. 13 agosto 2015, n.30, art.22, comma 2. Attuazione disposizioni statali e approvazione DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze";
- Delibera di giunta regionale 24 ottobre 2017 n. 1130 - Linee Guida in materia di tirocini in applicazione dell'art.1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Deliberazione di giunta regionale 24 settembre 2019, n. 636 "Adozione accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali per le attività attestate all'Agenzia ARLAB ai sensi dell'art.26, del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR), (UE) 2016/679";
- Deliberazione di giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 94 "P.O. - F.S.E. Basilicata 2014-2020 - Agenzia Regionale Lavoro Basilicata (ARLAB) - "Occupazione a sostegno di soggetti in difficoltà", Approvazione proposta progettuale, piano finanziario e schema convenzione.

Il presente Avviso è pubblicato in coerenza con le disposizioni legislative nazionali e regionali volte a promuovere il concorso e la partecipazione del privato e delle organizzazioni della società civile alla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi del sistema di tutela pubblica dei diritti di cittadinanza sociale, con particolare riferimento a quelle sotto indicate: artt. 1 c.5 e 6 c.2, lett. a della legge 328/2000, art.7, comma 1 del DPCM30-03-2001 - deliberazione ANAC 20/01/2016 n.32.



## **Informativa trattamento dati personali, artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679**

### **Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 2016/679), ARLAB e la Regione Basilicata sono tenute a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali nell'ambito degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2014-2020. I dati acquisiti dalla Regione Basilicata e da ARLAB sono finalizzati allo svolgimento di funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; il loro trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 com. 1 lett. e del GDPR non necessita del consenso.

### **Titolare del trattamento**

I Contitolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa sono: la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100, e ARLAB, con sede legale in Potenza (PZ), Largo Carmelo Azzarà n. 1, CAP 85050.

La Regione ha individuato quale designato/delegato al trattamento il Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro del PO FSE Basilicata 2014-2020. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui al punto 9.

### **Responsabile del trattamento dei dati**

Nell'ambito del presente procedimento, ARLAB, nella persona del suo legale rappresentante, è altresì Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia ARLAB

### **Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati e le informazioni da lei stesso fornite, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'intervento finanziato

### **Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal RDC e dal Regolamento FSE.

### **Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

### **Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'erogazione del servizio richiesto.

Con riferimento alle particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR (ad esempio quelli idonei a rivelare l'origine etnica o razziale, i dati relativi alla salute o all'orientamento sessuale della persona ecc.) si precisa che il conferimento è facoltativo, ove non costituisca requisito di partecipazione all'intervento. Se

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

forniti tali dati saranno utilizzati a fini statistici previa adozione, ove possibile, di misure idonee a non consentire l'identificazione dell'interessato.

**Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dei Contitolari individuati al punto 1, autorizzati al trattamento, e nonché dai beneficiari/attuatori (soggetti ospitanti) che verranno individuati quali ulteriori individuati quali Responsabili del trattamento.

I dati da lei forniti saranno comunicati all'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, al MEF-IGRUE, all'autorità di certificazione, all'autorità di audit per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Potranno inoltre essere messi a disposizione della Commissione Europea e delle altre Autorità (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza ecc.) per l'espletamento delle funzioni di controllo previste dalla normativa europea e nazionale vigente.

**Trasferimento dati extra UE**

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea, per il tempo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

I suoi dati non saranno comunque trasferiti al di fuori dell'UE.

**Conservazione dei dati**

In ossequio al principio di limitazione della conservazione, di cui all' art. 5 co.3 lett. e GDPR, i suoi dati saranno conservati per il periodo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti e comunque non oltre 5 anni dalla di chiusura delle attività connesse all'intervento (ex art. 8 co. 3 D.lgs. 33/2013).

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati; fatta salva la possibilità del titolare di conservarli, a fini statici, per un periodo ulteriore procedendo (ove possibile) alla loro pseudonimizzazione.

**Diritti dell'Interessato**

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del RGPD che di seguito si riportano:

**Articolo 15 - Diritto di accesso**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

#### **Articolo 16 - Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

#### **Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o

**Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"**

per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

**Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati**

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Avviso Pubblico "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"

**Modalità di esercizio dei diritti di cui al punto 9**

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al punto 9, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: [A00-giunta@cert.regione.basilicata.it](mailto:A00-giunta@cert.regione.basilicata.it) ) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale ([www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) sezione URP).

**Diritto di reclamo**

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Titolare del trattamento dei dati è: dott. Nicola Petrizzi; mail: [rpd@regione.basilicata.it](mailto:rpd@regione.basilicata.it)

PEC [rpd@cert.regione.basilicata.it](mailto:rpd@cert.regione.basilicata.it)